



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO APPALTI E PARTENARIATI

Determinazione Dirigenziale	
N. 2292	di data 20/10/2026

Oggetto: IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SU UFFICI DEL COMUNE DI TRENTO IN VIA MACCANI. IMPEGNO DI SPESA PER FATTURA DEL G.S.E. SPA PER EXTRA PROFITTI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

atteso che per l'impianto fotovoltaico installato sugli uffici del Comune in Via Maccani a Trento sono state attivate, nel corso degli anni dall'Amministrazione, una Convenzione per Ritiro dedicato e una Convenzione in Conto Energia;

rilevato che il G.S.E., nel corso dell'anno 2022 e degli anni 2025 e 2026, ha emesso fatture per extra profitti, relativi all'impianto sopracitato ed identificati sul portale del Gestore dal codice (NEP202200022364), in regime di reverse charge, per l'importo di euro 6,11, che sono state sempre rifiutate dall'Amministrazione comunale, in attesa di verifiche circa la correttezza fiscale della procedura seguita dal G.S.E. per il recupero di tale importi;

considerato che il Servizio Risorse finanziarie, al fine di rettificare gli importi precedentemente fatturati dal Comune al G.S.E. per l'energia prodotta, ha sempre ritenuto corretta l'emissione di nota di accredito da parte dell'Amministrazione comunale nei confronti del gestore, a storno di precedenti fatturazioni, e non l'emissione da parte di quest'ultimo di fattura in reverse charge;

rilevato che, in data 20 agosto 2026, al fine di risolvere la posizione antitetica di Comune e G.S.E. il Servizio Appalti e Partenariati, su indicazione del Servizio Risorse Finanziarie, ha inserito nel portale del G.S.E. una richiesta (segnalazione n. S004606535) illustrando la questione e la motivazione del rifiuto della fattura e chiedendo contestualmente di rendere disponibile sul portale la relativa nota di accredito in reverse charge, in modo da consentire a questa Amministrazione l'emissione di tale documento;

accertato che, in data 27 agosto 2026, il G.S.E., tramite portale, ha risposto sostanzialmente in modo negativo alla richiesta;

visto, come segnalato dal Servizio Risorse Finanziarie:

1) l'art. 15-bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 e in particolare:

- il comma 1) che stabilisce: "A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 Kw che beneficiano di premi fissi

derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;

b) impianti di potenza superiore a 20Kw alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.”;

- il comma 6) che dispone che “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 ,3, 4 e 5.....”;

2) che, in attuazione del citato art. 15-bis, ARERA, con propria delibera, ha precisato che, nel caso in cui il prezzo di vendita (di mercato) risulti superiore al prezzo equo, il G.S.E. provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente;

3) che è stata promossa la causa (C-423/23) presso la Corte di Giustizia UE la quale, con sentenza pronunciata il 22 gennaio 2026, ha definitivamente riconosciuto la legittimità del recupero degli extra profitti realizzati nel 2022 e nel 2023 dai produttori di energia fotovoltaica;

visto che in data 1 ottobre 2026 è nuovamente pervenuta da parte del G.S.E. la fattura n. 2026045508, in regime di reverse charge, di imponibile pari ad euro 6,11, che dovrà essere integrata con i.v.a. 22% pari ad euro 1,34 per un totale euro 7,45 per extra profitti, relativi all'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico installato sugli uffici del Comune di Via Maccani a Trento;

ritenuto necessario, considerate le valutazioni effettuate dal Servizio Risorse finanziarie, procedere con il pagamento della fattura, impegnando i fondi stanziati al cap. 1572 - valori comuni all'ente (Ril. Iva);

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

- la legge n. 296/2006;
- il D.L. n. 95/2012;
- la Legge n. 135/2012;
- la L.P. 23/1990;
- la L.p. n. 3/2006;
- la deliberazione della Giunta provinciale di data 10.07.2026 n. 1027;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 08.07.2026 n. 114;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale 03 novembre 1994 n. 169 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 28 luglio 2021 n. 128;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 111/2025 del 30.09.2025 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di impegnare la spesa di Euro 7,45 (IVA 22% compresa) per il pagamento della fattura n. 2026045508 di data 01.10.2026, in regime di reverse charge, emessa dal G.S.E. S.p.A. per extra profitti, relativi all'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico installato sugli uffici del Comune di Via Maccani a Trento;
2. di imputare la spesa presunta di Euro 7,45 (IVA compresa) al capitolo 1572 con riferimento all'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2026-2027-2028 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31 dicembre 2026.

Dirigente del Servizio
ZANELLA CLAUDIA

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).